



Camera Penale Militare

DICHIARAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA PENALE MILITARE ETS IN TEMA DI DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE E SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

In via preliminare occorre sottolineare la difficile collocazione della Camera Penale Militare che rappresentiamo, ove inevitabilmente prendiamo atto del minimale spazio temporale che ci è stato concesso al fine di offrire un contributo comunque utile per una migliore e più coerente visione dello stato dell'arte, in una materia che ci coinvolge quotidianamente e che dovrebbe vedere, nella partecipazione produttiva, una considerazione più aderente allo spessore della utilità che essa può offrire.

Come Camera penale militare, intendiamo supportare la necessità di un adeguamento dell'ordinamento concernente la Magistratura Militare limitandoci a contribuire in estrema sintesi, fornendo brevissime e limitate osservazioni che riteniamo di assoluta rilevanza.

Assorbente deve ritenersi la necessità che la Giurisdizione militare permanga e si rafforzi con la celerità necessaria a mantenere un confronto adeguato rispetto a sistemi giurisdizionali di altri Paesi, stante l'evidente doverosità di verifica e presa di coscienza della effervescenza militare e bellica che si registra in molte zone della terra con evidente tendenza ad una costante lievitazione.

Riuscire a coordinare la disciplina normativa che riguarda la Giurisdizione militare con la tipicità delle condotte



Camera Penale Militare

che in astratto potrebbero moltiplicarsi a velocità non più prevedibile, dovrebbe essere punto ineludibile di un legislatore che osserva l'evoluzione dei tempi con carattere di anticipazione e prevenzione.

Maggiori specializzazioni e necessità di coprire ruoli di assoluta delicatezza in tali contesti topografici, costituiscono oggetto di monitoraggio e adeguamento costanti, ai quali non si può rinunciare e per i quali il legislatore deve operare con serietà e competenza. Inevitabile sarà il riflesso sulla Giurisdizione militare interna ed internazionale, derivante dalla metamorfosi della vita professionale che i militari dovranno subire ed adeguare in tale preoccupante scenario.

Tali premesse impongono, in uno schema non prescindibile, il rafforzamento e l'integrazione delle strutture giurisdizionali caratterizzate da specializzazione ed esperienza, non apparendo logico, né produttivo, procedere alla riduzione ovvero addirittura alla eliminazione della Giurisdizione militare. Occorre, piuttosto, procedere ad affrontare una volta per tutte il vero tema che riguarda la giustizia militare e cioè la razionalizzazione della giurisdizione, da realizzare mediante un ampliamento delle competenze: ma non è questa, oggi, la sede per approfondire questo argomento fondamentale.

Qui basti rilevare che la giustizia penale militare si caratterizza per numeri statistici molto esigui con riguardo ai procedimenti trattati, ma allo stesso tempo per una struttura ridotta (i magistrati militari sono appena 58): circostanza che comporta una organizzazione degli uffici giudiziari molto snella, dove anche solo la carenza di un giudice può essere



Camera Penale Militare

causa di gravi ritardi per molti mesi. Su questo, noi Avvocati possiamo essere testimoni.

Per tale ragione, nel concordare con l'approccio dello schema del decreto legislativo circa il mantenimento in ruolo dei magistrati eletti, non ci sentiamo di condividere la valutazione del Consiglio della magistratura militare circa la necessità che essi debbano invece essere collocati fuori ruolo: quest'ultima opzione avrebbe certamente un impatto negativo sulla vita degli uffici e, di conseguenza, sulla vita dei militari imputati, che vedrebbero prolungarsi i procedimenti a loro carico con ripercussioni sulla propria carriera.

L'art. 40, lett. e) della Legge delega Cartabia (71 del 2022), indica come criterio direttivo: *"...prevedere che al CMM si applichino le disposizioni previste per il CSM, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a 4"*.

Soprattutto, a noi pare chiaro che l'impegno mensile di una o due riunioni del Consiglio non giustifica il collocamento fuori ruolo di un magistrato eletto, che rimarrebbe pressoché inattivo per il resto del tempo, mentre potrebbe continuare a svolgere proficuamente allo stesso tempo anche l'attività giudiziaria in aggiunta a quella consiliare. Né, infine, il timore per una paventata perdita di indipendenza appare giustificato alla luce dell'esperienza degli organi di governo autonomo delle altre magistrature speciali, della cui indipendenza non sembra lecito dubitare, e la cui disciplina sarebbe opportuno invece prendere a modello anche con riguardo al mantenimento in ruolo dei magistrati eletti.



Camera Penale Militare

Ci si consenta, infine, di intervenire su una delle questioni che riteniamo maggiormente rilevante nel perimetro delle norme novellistiche che dovranno integrare il compendio legislativo già in vigore. Ci riferiamo alla ipotizzata modifica del numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare e della tipicità delle figure che dovrebbero andare ad integrare il numero complessivo della struttura.

Si osserva che, secondo la proposta di modifica dell'art. 2 riportato nell'Atto del Governo n. 91, l'aumento del numero dei consiglieri componenti l'organo in discussione, fonda la sua ragion d'essere in una finalità che non ci trova perfettamente concordi. Nello specifico, si premette che per assicurare la maggioranza della componente elettiva, il numero dei consiglieri viene elevato da cinque a sette. Questa prima parte della proposizione integrativa ci vede perfettamente allineati alla volontà legislativa, che però contraddice le nostre aspettative nel momento in cui va ad individuare il paniere soggettivo nel quale attingere al fine di pervenire alla detta integrazione. In realtà, i componenti del Consiglio della magistratura militare che dovrebbero formare il nuovo consesso allargato, vengono individuati nell'ambito della categoria dei cosiddetti "togati" e cioè, la categoria dei magistrati appartenenti all'ordine giudiziario. L'assunto propositivo a ben vedere, ove raggiungesse l'obiettivo di confluire in norma vigente nello Stato, condurrebbe il sistema ad un duplice ordine di devianze. *In primis*, determinerebbe una ingiustificata sproporzione tra la figura dei membri togati e quella dei membri laici, tenuto conto che vi sarebbe un rapporto di sei unità contro una, in palese contrasto con il precetto costituzionale che, all'articolo 104, impone che i



Camera Penale Militare

consiglieri “laici” siano almeno un terzo; *in secundis*, in qualsiasi contesto o argomento da sottoporre ad eventuale approvazione, porterebbe la figura dei consiglieri “togati” ad avere comunque ed incondizionatamente una maggioranza schiacciante.

La vigente normativa che disciplina il Consiglio, diversamente dall’ipotesi novellistica, a ben vedere è caratterizzata da una speranza maggiore di democrazia costruttiva. Invero, si potrebbe in astratto sempre vedere realizzato il rispetto dei principi democratici ai quali fare riferimento, tenuto conto che una qualsiasi votazione potrebbe avere l’unità di intenti da parte del Presidente della Corte di Cassazione, del Procuratore Generale militare presso la Cassazione e del componente laico. A voler ammettere che il Presidente della Corte di Cassazione si astenga dall’esprimere il proprio voto, resterebbe l’equilibrio auspicato in virtù della ipotetica confluenza del voto del Procuratore Generale con quello del componente laico. Ora, aldilà del fatto che una tale ricostruzione potrebbe apparire facilmente superabile, nessuno potrà mai dubitare della volontà del legislatore di pervenire e consentire sempre ad un consesso di amministrazione pubblica, la definizione dell’oggetto da sottoporre a scrutinio secondo una democratica disciplina. Di contro, si ribadisce, consentire che il numero dei componenti il Consiglio di magistratura militare venga integrato aumentando di due unità i componenti, ma attingendo nell’ambito della magistratura togata, eleva alla massima potenza il rischio della formazione per legge di una maggioranza che esclude qualsiasi ipotesi alternativa ove dalla prima componente non voluta. Tale conclusione, come può ben immaginarsi, si pone



Camera Penale Militare

in antitesi allo sviluppo costruttivo di un ufficio giudiziario che deve essere basato su principi di democrazia e rispetto di ogni componente formativa del proprio insieme e ciò al fine della realizzazione effettiva degli obiettivi che tale organo, terzo ed imparziale, deve raggiungere nel rispetto del pensiero di ogni anima che lo compone.

Il rischio di cristallizzare attorno alla componente togata ogni forma di manifestazione del pensiero del Consiglio può essere eliminato o, comunque, ridotto, riconoscendo alla parte laica l'aumento almeno di un componente che dovrebbe essere scelto nell'ambito dell'Avvocatura, unica testimone della realtà contraltare del quotidiano evolversi della Giurisdizione militare. In questo modo la pluralità delle anime che compongono il Consiglio, evidentemente più equilibrata, conferirebbe, all'autorità dello stesso, uno spessore, di valenza e portata generale, recepito da tutti gli interlocutori con i quali il Consiglio stesso sarà chiamato per funzione a confrontarsi.

Roma, lì 13.12.2023

Il Presidente
avv. Saveria Mobrìci